

Roma

Istanza di sospensiva

Rg. 663/23 – Sez. III Quater

Monico Spa, C.F. 00228550273, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Marrapese in Roma, Via Balduina 114, con fax 0635428494 e/o PEC: claudiomarrapese@ordineavvocatiroma.org, da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti

Contro

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E NEI CONFRONTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano

Province autonome di Trento e di Bolzano e di tutte le regioni d'Italia

Premesso

- che con il ricorso la ricorrente ha impugnato tutti gli atti aventi ad oggetto il ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis, del d.l. 78/2015, nonché le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici in relazione agli anni 2015-2018;

- che la ricorrente è risultata destinataria di ingenti richieste di pagamento a titolo di payback da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, pari a € **12.668**;

- che con il D.L. n. 98 del 28.7.2023 il termine di pagamento delle quote di ripiano è stato, da ultimo, prorogato al 30.10.2023;

- che ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015 nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano entro il suddetto termine del 30.10.2023, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici

inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare;

- che la ricorrente non intende né rinunciare al contenzioso in oggetto né aderire alla transazione prevista dall'art. 8, comma 3, D.L. 34/2023;

- che il *fumus boni iuris* necessario all'accoglimento della presente istanza cautelare discende dalle considerazioni espresse nel ricorso introduttivo;

- che, allo stato, si profila in termini di periculum un danno grave ed irreparabile per la ricorrente che è chiamata entro pochi giorni a pagare in un'unica soluzione un importo molto importante pari a € 12.668, che si aggiunge a quella richiesta dalle altre Regioni, di cui non ha la corrispondente liquidità nelle proprie casse aziendali, pena l'applicazione della misura della compensazione dei debiti delle strutture regionali;

- che l'interruzione dei pagamenti da parte delle strutture e il meccanismo di compensazioni dei debiti genera gravissime ripercussioni, suscettibili di riflettersi in una crisi finanziaria destinata a incidere sulla continuità aziendale, anche in considerazione della situazione contingente già gravata dal noto impatto della crisi indotta dalla pandemia e dal conflitto ucraino;

- che la ricorrente non potrebbe, d'altro canto, continuare ad assicurare le forniture di dispositivi medici richieste dagli enti regionali alle condizioni pattuite, risultando i relativi oneri insostenibili dal punto di vista economico, specie a fronte della paventata compensazione dei debiti delle strutture sanitarie regionali, che causerebbero una grave crisi di liquidità;

- che la ricorrente non poteva immaginare in alcun modo di essere chiamata, retroattivamente, a sostenere contestualmente e complessivamente gli oneri di ripiano riferiti a ben quattro annualità e non ha, pertanto, potuto adottare alcuna strategia imprenditoriale preventiva per farvi fronte, né accantonare in bilancio somme sufficienti. La richiesta di un pay back così importante, oltre tutto in maniera retroattiva, si risolve in definitiva in un'operazione di collasso economico disposto ex lege ai danni dell'azienda ricorrente e anzi dell'intero settore economico al quale la stessa appartiene;

- che la Sezione con plurime ordinanze collegiali adottate in esito alla recente camera di consiglio del 2.8.2023, con riferimento a casi analoghi di altre società esposte alla richiesta di pagamento a titolo di payback per dispositivi medici e ai rischi della compensazione prevista dal D.L. n. 78/2015 ha ravvisato la sussistenza attuale dei

presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare sotto il profilo del danno grave e irreparabile, atteso che:

“- si tratta di un contenzioso di particolare impatto per la sezione competente, atteso il numero davvero consistente di ricorsi proposti aventi analogo contenuto (oltre 1800 ricorsi) che ha richiesto e continua a richiedere un non ordinario sforzo organizzativo del lavoro della predetta sezione sia da parte dei magistrati che da parte del personale amministrativo;

- la sezione competente ha già fissato l'udienza "pilota" del 24.10.2023 al fine di delibare nel merito le questioni di cui trattasi e, tuttavia, atteso l'elevato numero di ricorsi aventi analogo oggetto pendenti dinanzi alla predetta - sebbene la stessa abbia manifestato l'intenzione di definire conseguentemente in tempi brevi il relativo contenzioso - sarà comunque necessario attendere i tempi tecnici di fissazione nel merito di tutti i ricorsi, tenuto conto sia dei carichi di lavoro della predetta sezione sia della definizione della disciplina della materia intervenuta solo recentemente;

- allo stato, non è possibile prevedere quale sarà l'orientamento del legislatore relativamente a un'eventuale ulteriore proroga del termine di cui trattasi, che potrebbe, pertanto, rimanere definitivamente fissata all'indicata data del 30.10.2023;

- sono già stati adottati circa un migliaio di decreti monocratici relativamente ai ricorsi aventi analogo oggetto, con le relative c.c. fissate alla presente data del 2.8.2023 nonché alle successive c.c. dell'11 e del 12 settembre 2023 e, alle medesime c.c., sono stati, altresì, calendarizzati gli ulteriori ricorsi aventi analogo oggetto per i quali l'istanza cautelare collegiale non è stata preceduta dalla richiesta di adozione di decreto cautelare monocratico; e soprattutto, sono già state adottate centinaia di ordinanze cautelari collegiali di accoglimento di analoghe istanze cautelari alle precedenti c.c. della sezione competente;

- alla scadenza del suddetto termine, vi è il rischio concreto per la ricorrente - come comprovato dalle note regionali richiamate con le quali viene rappresentata l'intenzione di procedere alla compensazione in caso di mancata corresponsione delle somme richieste nel termine indicato - di subire, a decorrere dall'1 novembre 2023, la compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento in materia di cd. pay back dispositivi medici, con le conseguenti ripercussioni sugli equilibri finanziari della ricorrente;

Considerata, quanto al dedotto periculum, l'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sugli equilibri finanziari della ricorrente;

Considerato, altresì, l'orientamento cautelare espresso costantemente in

materia da parte della sezione competente (cfr., da ultimo, ex multis, le ordinanze cautelari nn. 3635, 3636 e 3637 relative alla c.c. 11.7.2023);

Viste le ultime memorie depositate in atti da tutte le parti del giudizio relativamente alla sussistenza del periculum;

Rilevato al riguardo che:

- si tratta di somme relative al quadriennio 2015-2018, richieste per la prima volta alla fine dell'anno 2022;

- la sezione competente ha già fissato l'udienza "pilota" del 24.10.2023 al fine di delibare nel merito le questioni di cui trattasi e, pertanto, secondo quanto già in precedenza rilevato, il contenzioso verrà affrontato, ai fini della sua definizione, in tempi relativamente brevi;

Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni"

PQM

Voglia l'Ecc.mo Tar accogliere la domanda di sospensione e per l'effetto sospendere l'esecutività di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Roma, 07/09/2023

Avv. Claudio Marrapese